

FOTOVOLTAICO PROTETTO



Polizza All Risks
per impianto fotovoltaico.

**Linea Protezione
Patrimonio**

Il presente documento, contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del documento di polizza.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su assimoco.it e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza *(lo trovi nell'intestazione del contratto)*
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- 3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.



**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
MOVIMENTO COOPERATIVO**

Assimoco S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 190.000.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979

Albo Imprese IVASS n. 1.00051

Capogruppo del Gruppo Assimoco - Albo Gruppi IVASS n. 051

*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PRODOTTO “FOTOVOLTAICO PROTETTO”

Il presente documento, contenente:

- Condizioni Generali di Assicurazione
- Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mod. D654 CG 01 – Ed. 03/2012 - Aggiornamento al 06/2024

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa:

- 1. per contratti collegati a finanziamenti e con pagamento tramite RID, dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;*
- 2. per tutti gli altri contratti, dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;*

ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società.

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile.

ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La facoltà di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, anche dal Contraente qualora questi rientri nella definizione di "Consumatore".

ART. 7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Il Contraente/Assicurato ha comunque facoltà di dare disdetta nei modi e nei termini sopraindicati, ad ogni scadenza annuale, anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per una durata poliennale.

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 10 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione- Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) ovvero via fax al numero 02-2696.2466 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclamipremi@assimoco.it.

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) ovvero via fax al numero 02.26962405 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclamisinistri@assimoco.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure trasmesso ai Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, i reclami saranno da indirizzare all'organo previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Per aspetti di dettagli relativi alla procedura FIN-NET consultare:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI**ART. 11 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete) nell'ambito dell'ubicazione dichiarata in polizza da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall'Art. 12 "Cosa non comprende l'assicurazione" e dall'Art. 13 "Delimitazioni e detrazioni".

Si precisa che l'impianto fotovoltaico deve aver superato tutte le verifiche imposte dal gestore dei Servizi Elettrici (GSE) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19.02.2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23.2.2007, compresi eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni.

In caso di impianti non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.

Per impianti definitivamente installati e fissati agli appositi sostegni ma ancora in attesa del certificato di collaudo si precisa che:

- a) non sono in ogni caso operanti le garanzie di cui all'Art. 17 della Sezione I e le garanzie di cui alla Sezione II. Tali garanzie, sempreché attivate, riprendono vigore solo a seguito del rilascio del certificato di collaudo.
- b) la garanzia furto, di cui all'Art. 18, è comunque subordinata alla adozione dei sistemi di prevenzione e protezione ivi previsti.

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

ART. 12 - COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE**A) Beni non compresi**

La Società non è tenuta ad indennizzare i danni a:

- 1) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- 2) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- 3) pannelli stand alone utilizzati ad esempio per l'alimentazione di segnalazioni od illuminazione stradale.

B) Eventi non compresi

La Società non è obbligata in nessun caso ad indennizzare:

a) i danni verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine, franamento o smottamento del terreno;
- 4) trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le parti di Impianto a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le parti di Impianto fisse; salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con i suddetti eventi;

b) i danni derivanti da:

- 5) guasti o rotture meccanici, fenomeni elettrici ed elettronici all'Impianto (salvo il disposto dell'Art. 17 se reso operante);
- 6) furto (salvo il disposto dell'Art. 18 se reso operante);
- 7) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione;
- 8) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

- 9) *deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;*
- 10) *lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni e qualità dell'impianto; vizi di prodotto, sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi: in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;*
- c) *i danni causati da o dovuti a:*
- 11) *umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali o vegetali in genere, infiltrazione;*
- 12) *sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;*
- 13) *ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;*
- 14) *difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;*
- 15) *eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;*
- 16) *errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;*
- 17) *inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'Impianto assicurato;*
- 18) *montaggio o smontaggio di Impianti, anche se connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;*
- 19) *guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;*
- 20) *danni causati da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;*
- 21) *scivolamento della neve sui tetti.*
- sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;*
- 22) *dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata;*
- 23) *mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell'Impianto assicurato;*
- 24) *difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;*
- 25) *mancato riaggancio automatico dell'Inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;*
- 26) *tubazioni o cavi non protetti da appositi manufatti;*
- 27) *malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);*
- 28) *aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi e/o ordinanze;*
- d) *i danni causati da o dovuti a:*
- 29) *uso e abuso di Internet o sistemi similari;*
- 30) *qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;*
- 31) *qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;*
- 32) *uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;*
- 33) *qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;*
- 34) *qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software (a meno che tale sinistro o danno sia causato da terremoto, da incendio, da alluvione o da tempesta);*
- 35) *il funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi similari (a meno che tale disfunzione sia causato da terremoto, da incendio, da alluvione o da tempesta);*
- 36) *qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d'autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d'autore o brevetti)*

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

ART. 13 - DELIMITAZIONI E DETRAZIONI**a) Terremoto**

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che:

1. la copertura assicurativa decorre trascorsi trenta giorni dall'inizio dell'assicurazione;
2. le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione;
3. per impianti installati in Comuni classificati in zona 1 e 2 (classificazione Ministero Protezione Civile 2003 e successivi aggiornamenti) la copertura assicurativa è operante esclusivamente nei casi in cui l'impianto sia installato su fabbricato, e che tale fabbricato sia costruito secondo le norme antisismiche.

b) Eventi atmosferici di grave entità

Per i danni provocati da **inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere, dal sovraccarico neve o dalla grandine** la copertura assicurativa ha effetto trascorsi **quattordici** giorni dall'inizio dell'assicurazione.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico neve sono esclusi i danni a impianti fotovoltaici installati su fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento del sinistro sui sovraccarichi di neve.

c) Eventi sociopolitici e Terrorismo

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio **alle installazioni a terra, o comunque in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo**, è condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che siano presenti le seguenti misure di sicurezza/prevenzione:

1. l'impianto deve essere installato in area provvista di recinzione metallica, in calcestruzzo armato o in laterizio con altezza da terra non inferiore a mt. 2.
2. l'area deve essere protetta con impianto antintrusione perimetrale o impianto TVCC collegati con luogo presidiato h 24 da personale contrattualmente impegnato ad intervenire in loco tempestivamente in caso di allarme.

Relativamente ai danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo sono esclusi i danni:

- **da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;**
- **derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni;**
- **da interruzione di processi di lavorazione;**
- **da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;**
- **da alterazione od omissione di controlli o manovre;**

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 14 giorni da comunicare a mezzo lettere raccomandata. **In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo non corso.**

d) Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Agli effetti delle garanzie sopraindicate il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie, gli scoperti ed i limiti indicati all'Art. 33 nello schema riepilogativo.

ART. 14 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte- avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

ART. 15 - ASSICURAZIONE "VALORE A NUOVO"

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare, in deroga all'articolo 14, l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'Art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - c) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - d) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, **importo superiore al triplo** del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto impianti in stato di attività.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

ART. 16 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'Art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 23 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

SEZIONE I - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

ART. 17 - GUASTI MECCANICI E FENOMENO ELETTRICO (operante se non esclusa nella forma di garanzia).

A parziale deroga dell'Art. 12 - B - b - 5, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società indennizza i guasti accidentali derivanti da guasti meccanici e fenomeno elettrico causato all'impianto assicurato, collaudato, pronto per l'uso a cui è destinato e collegato alla rete.

Sono esclusi i danni:

- a) *ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, cinghie, corde, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;*
- b) *verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate;*
- c) *i danni, difetti, o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e manutenzione e cioè:*
 - *controlli di funzionalità;*
 - *manutenzione preventiva;*
 - *eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;*
 - *eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;*
- d) *all'inverter dopo cinque anni dall'entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico.*

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

La garanzia si intende operante entro i limiti di indennizzo riportati all'Art. 33 Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo

ART. 18 - FURTO (operante se non esclusa nella forma di garanzia).

A parziale deroga dell'Art. 12 - B - b - 6 la Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto dell'impianto assicurato.

È condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione:

- che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto è fissato;
- che gli edifici sui quali sono installati gli impianti siano in uso e non abbandonati.

Relativamente alle **installazioni a terra**, o comunque in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, è condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione:

- a) che siano presenti le seguenti misure di sicurezza/prevenzione:
 - l'impianto deve essere installato in area provvista di recinzione metallica, in calcestruzzo armato o in laterizio con altezza da terra non inferiore a mt. 2;
 - nelle recinzioni metalliche i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza;
 - l'area deve essere protetta con impianto antintrusione perimetrale o impianto TVCC collegati con luogo presidiato h 24 da personale contrattualmente impegnato ad intervenire in loco tempestivamente in caso di allarme.
- b) che sia presente almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o con testa antimanomissione (spezzata);
 - tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 - dotazione di chip all'interno che consenta il riconoscimento dell'inverter;
 - sistema di antifurto di localizzazione GPS.

Il mancato rispetto dei mezzi di protezione sopra indicati comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertata il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

La garanzia furto si intende operante entro i limiti di indennizzo riportati all'Art. 33 Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

ART. 19 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

ART. 20 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 21 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) a richiesta di una delle Parti fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 22 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
 - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 19;
 - c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 15;
 - d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
- I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 23 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro a norma dell'Art. 1907 Codice Civile.

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

ART. 24 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 25 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 26 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle esclusioni. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 12 comma d).

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE**ART. 27 - COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE**

la Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I), nei luoghi indicati nella medesima sezione, sempre che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della sezione I);
 - l'impianto sia collegato alla rete;
 - l'impianto, se superiore a 50 kWp, sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;
- salve le eccezioni di cui agli Art. 28 Cosa non comprende l'assicurazione e Art. 29 Delimitazioni e detrazioni.

ART. 28 - COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

La Società non risponde delle perdite di profitto conseguenti a prolungamento dell'inattività derivanti da un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I) causato da:

- a) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;*
- b) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;*
- c) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;*
- d) penali o indennità o multe dovute a terzi;*
- e) disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;*
- f) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;*

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- g) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;*
- h) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;*
- i) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;*
- j) mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;*
- k) giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.*

ART. 29 - DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando le franchigie ed i limiti indicati all'Art. 33 nello schema riepilogativo.

ART. 30 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'ammontare del danno si determina secondo le seguenti norme:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
- c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c1) il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con i gestori della rete;
 - c2) il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal DM 19.02.2007 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
- d) l'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2) moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

Se nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sia intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

ART. 31 - PERIODO DI INDENNIZZO

L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di **giorni 60 (sessanta)**, al netto della franchigia prevista, la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del sinistro.

ART. 32 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

In caso di inattività per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'impianto è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella dello stesso che continua ad essere in attività. Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.

ART. 33 - FRANCHIGIE/SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Limiti di indennizzo

Determinato il danno a termini di polizza, al netto di eventuali scoperti/franchigie, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore come da schema riepilogativo sotto indicato.

Franchigie/Scoperti

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimangono a carico dell'Assicurato gli importi come da schema riepilogativo sotto indicato.

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

SEZIONE I - SCHEMA RIEPILOGATIVO					
Art.	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia fissa e/o scoperto per impianti		
			fino a 20 kWp	da 21 a 100 kWp	da 101 a 200 kWp
	Per qualsiasi evento tranne quelli sotto specificati		€ 250,00	€ 500,00	€ 1.000,00
13 a)	Terremoto	50% della somma assicurata è prevista una carenza di 30 giorni.	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
13 b)	Eventi Atmosferici e Sovraccarico neve	70% della somma assicurata è prevista una carenza di 14 giorni.	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
13 b)	Grandine	50% della somma assicurata E' prevista una carenza di 14 giorni.	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
13 b)	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	50% della somma assicurata col massimo di € 250.000,00 è prevista una carenza di 14 giorni.	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
13 b)	Inondazioni, alluvioni, allagamenti impianti a terra	25% della somma assicurata con il massimo di € 100.000,00 è prevista una carenza di 14 giorni.	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
13 c)	Terrorismo	50% della somma assicurata	€ 250,00	€ 500,00	€ 1.000,00
13 c)	Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi	70% della somma assicurata	€ 250,00	€ 500,00	€ 1.000,00
13 c)	Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi per impianti a terra	50% della somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
17	Guasti macchine / fenomeno elettrico	20% della somma assicurata	€ 250,00	€ 500,00	€ 1.000,00
18	Furto rapina	30% della somma assicurata con il massimo di € 250.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00
18	Furto rapina, se impianto a terra	30% della somma assicurata con il massimo di € 250.000,00	Scoperto 20% con il minimo di € 250,00	Scoperto 20% con il minimo di € 500,00	Scoperto 20% con il minimo di € 1.000,00

SEZIONE II - SCHEMA RIEPILOGATIVO			
Art.	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia fissa e/o scoperto per tutti gli impianti
29	Perdite pecuniarie	60 giorni	Franchigia 3 giorni

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

GLOSSARIO RELATIVO ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione

Il contratto di assicurazione;

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione;

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione;

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società;

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società

Assimoco S.p.A.;

Tipologia Cliente

L'indicazione della "Tipologia Cliente" viene riportata in scheda di polizza in base alle dichiarazioni del Contraente all'emissione del contratto. Sulla base di tale indicazione le garanzie vengono calcolate applicando i rispettivi coefficienti evidenziati in scheda di polizza. Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione dell'eventuale cambio di stato; in tal caso conserverà comunque il diritto al mantenimento del coefficiente applicato fino al raggiungimento della prima scadenza anniversaria o fino all'avvenuta sostituzione del contratto se antecedente. In caso di mancata corrispondenza con la "Tipologia Cliente" dichiarata, la Compagnia in presenza di sinistro, applicherà una riduzione in caso di indennizzo in misura proporzionale rispetto al coefficiente di cui ha usufruito.

Le Tipologie previste sono:

COOPERAZIONE: Clienti, Dipendenti, Soci o Amministratori, e relativi familiari conviventi, di Banche di Credito Cooperativo o Casse Rurali e Artigiane; Dipendenti, Soci o Amministratori, e relativi familiari conviventi, di Società Cooperative aderenti a Confcooperative o di organismi di Confcooperative.

TERZI: altri clienti.

GLOSSARIO SPECIFICO PER L'ASSICURAZIONE DANNI

Atti di terrorismo

qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa;

Consumatore

così come definito dall'Art. 1469 Bis Codice Civile;

Esplosivi

sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dell'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A;

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;

Impianto fotovoltaico

sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori;

Incendio

combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Incombustibilità

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

Inflammabili

sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V;

Scoperto

percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. ***Gli effetti del gelo o del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.***

Mod. D654 CG 01 - Ed. 03/2012- Aggiornamento al 06/2024

Assicurazione per impianto fotovoltaico

Compagnia: Assimoco S.p.A.

Prodotto: "Fotovoltaico Protetto"

Le informazioni contrattuali e precontrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

FOTOVOLTAICO PROTETTO è un prodotto multirischio che tutela il tuo Impianto Fotovoltaico. Puoi proteggere l'impianto di tua proprietà dai danneggiamenti diretti subiti a causa di un evento accidentale o di furto, a condizione che tali eventi non siano espressamente esclusi dall'assicurazione.



Che cosa è assicurato?

È assicurato:

- ✓ Incendio e Altri Danni ai Beni: il danno diretto e materiale subito dall'impianto fotovoltaico causato da qualsiasi evento improvviso e accidentale, fatto salvo le esclusioni e le limitazioni previste dall'assicurazione.
- ✓ Furto: il furto dell'impianto fotovoltaico, fatto salvo le esclusioni e le limitazioni previste dall'assicurazione.

L'assicurazione è del tipo "All Risks", ciò significa che sono garantiti tutti i danni all'impianto fotovoltaico non espressamente e specificatamente esclusi o limitati dalla copertura.

- ✓ Mancato Profitto: il mancato profitto che deriva dall'interruzione totale o diminuzione della produzione di energia elettrica da parte dell'impianto causata da uno dei danni indennizzabili da Incendio e Altri Danni ai Beni.

Per l'Incendio e Altri Danni ai Beni e Furto la liquidazione del danno non potrà essere superiore alla somma assicurata, cioè al valore attribuito all'impianto.

Per il Mancato Profitto la liquidazione del danno non potrà essere superiore a 60 giorni di interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica.



Che cosa non è assicurato?

Non sei assicurato se:

- l'impianto ha, al momento della stipulazione, una potenza superiore a 200 Kwp.



Ci sono limiti di copertura?

- ! sono presenti fattispecie di danni esclusi dalla copertura.
- ! per alcune particolari condizioni sono previsti limiti di risarcimento, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore all'importo massimo prestabilito.
- ! Incendio ADB e Furto: è prevista una franchigia fissa - espressa in percentuale - al di sotto della quale nessun danno sarà liquidato.
- ! Incendio ADB e Furto: per alcuni danni è previsto uno scoperto - espresso in percentuale - che sarà dedotto dall'indennizzo.
- ! Mancato Profitto: è prevista una franchigia fissa - espressa in giorni - al di sotto della quale nessun danno sarà liquidato.
- ! Mancato Profitto: è prevista la sospensione della copertura in caso di inattività dell'impianto fotovoltaico.



Dove vale la copertura?

Sei coperto per gli impianti installati ed ubicati sul territorio italiano.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; se ometti questo adempimento puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare a tutti gli assicuratori la presenza di più assicurazioni stipulate sull'impianto.
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza.
- denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando alla Compagnia o all'intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento; se ometti questo adempimento puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento semestrale del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all'intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è valida per l'intera durata se hai pagato il premio; la copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di inizio e termina alle ore 24 del giorno di scadenza. Qualora non paghi il premio la copertura è sospesa e riprende i suoi effetti dalle ore 24 del giorno in cui paghi il premio. La copertura ha una durata minima di un anno e massima di dieci.

È prevista una carenza, cioè un periodo temporale in cui la copertura non è operante



Come posso disdire la polizza?

Polizza annuale: hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta alla Compagnia:

- a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale.
- a mezzo raccomandata spedita con preavviso di almeno 30 giorni, dopo la denuncia di un sinistro o trascorsi 60 giorni dal pagamento o rifiuto di un sinistro.

In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo di durata.

Polizza poliennale: qualora la polizza abbia durata poliennale, hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta alla Compagnia a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 30 giorni prima della data di ciascuna scadenza annuale. In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo.

Assicurazione per Impianto Fotovoltaico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: "Fotovoltaico Protetto"

Data ultimo aggiornamento: 02/2026 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - Telefono 02/269621 – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legallmail.it – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 508.171.034** e il **Risultato economico è € 22.878.161**

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet <https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html>, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 264%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Opzioni con riduzione del premio

Escludendo le seguenti garanzie hai facoltà di ridurre l'importo del premio

(i) guasti meccanici all'impianto (ii) danni da fenomeno elettrico (iii) danni da furto

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Non sono previste dal prodotto.



Che cosa NON è assicurato?

Incendio e altri danni ai beni

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

(i) Per alcune garanzie è previsto un limite di indennizzo, cioè un importo massimo che può essere liquidato in caso di danno. (ii) È prevista una franchigia assoluta per ciascun sinistro, calcolata in base alla potenza dell'impianto. (iii) La copertura furto è valida solo se sono presenti sistemi di prevenzione e protezione. (iv) Per la copertura furto, l'impianto deve essere installato su un fabbricato in uso e non abbandonato.

Sezione I Incendio e altri danni ai beni

Beni non compresi

Non sono indennizzati i danni a: (v) cose o parti in fase di costruzione, montaggio e/o collaudo, se non collegati a lavori di manutenzione o revisione, (vi) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'impianto, (vii) a pannelli stand alone usati, ad esempio, per segnalazioni o illuminazione stradale.

Eventi non compresi

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di (viii) atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sequestri, ordinanze di governo o altre autorità, (ix) esplosioni o radiazioni nucleari, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, maree, valanghe, slavine, franamenti o smottamenti del terreno, (x) trasporti, trasferimenti, carico e scarico fuori dall'ubicazione indicata per le parti di impianto a impiego mobile o dal luogo di installazione originaria per le parti di impianto fisse fatto salvo venga provato che il sinistro non abbia alcun rapporto con i suddetti eventi

Sono esclusi i danni derivanti da: (xi) guasti o rotture meccaniche, fenomeni elettrici ed elettronici (salvo se la relativa garanzia è attivata), furto (salvo se la relativa garanzia è attivata), frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, infedeltà di dipendenti,

saccheggio, estorsione, malversazione, (xii) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, a meno che non siano causati da eventi non esclusi, (xiii) deterioramento o logoramento dovuti all'uso, agli agenti atmosferici, ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, rottura graduale, erosione, (xiv) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze o prodotti difettosi che influiscono sulle prestazioni dell'impianto, (xv) da vizi di prodotto, salvo che causino altri eventi non esclusi; in tal caso, la compagnia copre solo la parte di danno non esclusa.

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a: (xvi) umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali o vegetali, infiltrazioni, (xvii) sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che siano causate da eventi non esclusi che colpiscono le cose assicurate, (xviii) ordinanze o leggi che regolano la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati, macchinari e impianti, (xix) difetti noti all'assicurato, amministratori o dirigenti al momento della stipula della polizza, (xx) eventi per cui deve rispondere il costruttore o il fornitore per legge o contratto, (xxi) errori di progettazione, calcolo, vizi di materiale, fusione, esecuzione e installazione, (xxii) mancato rispetto delle prescrizioni di manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'impianto, (xxiii) montaggio o smontaggio di impianti, anche se collegati a pulizia, manutenzione o revisione. (xxiv) guasti, vizi, difetti o disturbi la cui riparazione è prevista dal contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto, (xxv) urto di veicoli o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del contraente o assicurato, (xxvi) scivolamento della neve sui tetti.

I danni di cui sopra (derivanti da o dovuti a) rientrano nella copertura qualora siano causati da altri eventi non specificamente esclusi, in tal caso, la compagnia copre solo la parte di danno non esclusa.

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a: (xxvii) dolo dell'assicurato, del contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata, (xxviii) mancanza di locazione, godimento o reddito, sospensione di lavoro o danni che non riguardano la materialità dell'impianto assicurato, (xxix) difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese, (xxx) mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete dopo sbalzi di tensione, (xxxi) tubazioni o cavi non protetti da appositi manufatti, (xxxii) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, inclusa la perdita di dati o supporti informatici, (xxxiii) aumenti di costo di riparazione o sostituzione dovuti a leggi o ordinanze, (xxxiv) uso o abuso di Internet o sistemi simili, trasmissione elettronica di dati/informazioni, virus informatici, worm, logic bomb, cavalli di Troia o problemi simili, uso o abuso di indirizzi Internet, siti web o sistemi simili, perdita di dati o danni a sistemi informatici, salvo che siano causati da terremoto, incendio, alluvione o tempesta; funzionamento o disfunzione di Internet, indirizzi Internet, siti Web o sistemi similari (xxxv) violazione di diritti d'autore, marchi, brevetti.

Danni esclusi dalle singole garanzie:

(xxxvi) **eventi atmosferici di grave entità:** sono esclusi i danni da sovraccarico neve a impianti su fabbricati non conformi alle norme vigenti. (xxxvii) **eventi sociopolitici e terrorismo:** sono esclusi i danni da contaminazione chimica, biologica o nucleare, interruzione di servizi, interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti per sospensione del lavoro, alterazione o omissione di controlli o manovre. (xxxviii) **guasti meccanici e fenomeno elettrico:** sono esclusi i danni a utensili, parti accessorie, funi, cinghie, corde, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e simili, se dovuti a montaggi o smontaggi non collegati a pulizia, manutenzione o revisione, trasporti e carico/scarico fuori dalle ubicazioni indicate. Inoltre sono esclusi: (xxxix) danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e manutenzione e cioè: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne; all'inverter dopo cinque anni dall'entrata in funzione dell'impianto fotovoltaico.

Sezione II Perdite pecuniarie

(i) La copertura è valida solo se il sinistro che ha causato la perdita è indennizzabile secondo la sezione I Incendio e altri danni ai beni, se l'impianto è collegato alla rete e, se superiore a 50 kWp, dotato di sistema di telecontrollo. (ii) Per alcune garanzie è previsto un limite di indennizzo, cioè un importo massimo che può essere liquidato in caso di danno. (iii) È prevista una franchigia assoluta espressa in giorni per ciascun sinistro.

Danni sempre esclusi

Sono escluse le perdite di profitto dovute a prolungamento dell'inattività derivanti da un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I) causato da: (iv) serratte, provvedimenti delle autorità, stati di guerra; mancanza di mezzi finanziari per riprendere l'attività; difficoltà di ricostruzione, limitazioni o difficoltà nella rimessa in efficienza ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate dovute a cause esterne come regolamenti o provvedimenti; sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; penali, indennità o multe dovute a terzi; disastri naturali, eventi di forza maggiore, scioperi che impediscono la fornitura di materiali; revisioni, modifiche o miglioramenti fatti durante la rimessa in efficienza o il rimpiazzo delle macchine o impianti danneggiati o distrutti.

Sono escluse le perdite dovute a: (v) dolo o colpa grave del contraente, assicurato, rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata, (vi) atti di guerra, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, ordinanze di governo o autorità, serratte, occupazione di fabbrica ed edifici, (vii) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese, (viii) mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete dopo sbalzi di tensione, (ix) giornate di sospensione dell'attività che sarebbero state necessarie anche senza il sinistro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a qualsiasi soggetto che desidera proteggere il suo impianto fotovoltaico.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi di intermediazione sono pari al 23,00% calcolati sul premio imponibile. Costi dei PPI: i costi complessivi sono pari al 37,33%, di cui il 61,45% per costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I recapiti sono: per reclami che riguardano il rapporto

	contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it . per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni -Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail : ufficioreclamisinistri@assimoco.it . L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it , info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	È possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it . L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Perizia contrattuale e arbitrato: Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e un'Impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposte sul premio: 22,25% Sezione I; 21,25% Sezione II
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori , indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.assimoco.it/dam/assimoco/pdf/Offerta/OblioOncologico/Tabella-Oblio-oncologico-Assimoco.pdf
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.